


Approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 08.02.2007
Modificato con deliberazione di C.C. n. 28 del 29.09.2008
Modificato con deliberazione di C.C. n. 9 del 03.02.2011

COMUNE DI PONTOGLIO

Provincia di Brescia



**REGOLAMENTO PER LA APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE**

INDICE

Istituzione del canone	Articolo 1
Finalità	Articolo 2
Classificazione del Comune	Articolo 3
Oggetto	Articolo 4
Concessionario	Articolo 5
Distinzione tra le occupazioni	Articolo 6
Occupazioni abusive	Articolo 7
Occupazioni d'urgenza	Articolo 8
Concessioni	Articolo 9
Modalità per la richiesta delle concessioni	Articolo 10
Modalità per il rilascio delle concessioni	Articolo 11
Rinnovi e cessazioni	Articolo 12
Modifica o sospensione della concessione	Articolo 13
Revoca della concessione	Articolo 14
Estinzione della concessione	Articolo 15
Obblighi del concessionario	Articolo 16
Criteri per la determinazione della tariffa di base	Articolo 17
Categoria delle località	Articolo 18
Durata delle occupazioni	Articolo 19
Applicazione del canone	Articolo 20
Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti, ecc.	Articolo 21
Esclusioni	Articolo 22
Esenzioni	Articolo 23
Riduzioni del Canone	Articolo 24
Maggiorazioni del Canone	Articolo 25

Modifiche tariffarie	Articolo 26
Versamento del canone per le occupazioni permanenti	Articolo 27
Versamento del canone per le occupazioni temporanee	Articolo 28
Deposito cauzionale occupazioni temporanee per utilizzo aree pubbliche	Articolo 28 bis
Accertamenti	Articolo 29
Riscossione coattiva	Articolo 30
Rimborsi	Articolo 31
Affidamento in concessione del servizio	Articolo 32
Funzionario responsabile	Articolo 33
Sanzioni	Articolo 34
Contenzioso	Articolo 35
Abrogazioni	Articolo 36
Rinvio	Articolo 37
Entrata in vigore	Articolo 38

ARTICOLO 1 CANONE

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, é istituito nel comune di Pontoglio il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che sarà applicato secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Con il termine "canone" si intende il canone per la occupazione di spazi e di aree pubbliche, così come definito dal decreto legislativo indicato al precedente comma.
3. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
4. Con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi e pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, delle aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio e delle aree mercatali, attrezzate e non, che li sottragga all'uso generale della collettività.

ARTICOLO 2 FINALITÀ

1. Il presente regolamento ha lo scopo di definire:
 - a) le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni;
 - b) la misura della tariffa;
 - c) la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici;
 - d) le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva;
 - e) le agevolazioni, le esenzioni, le riduzioni e le sanzioni.

ARTICOLO 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. In base ai dati pubblicati dall'ISTAT per cui la popolazione residente al 31 dicembre del 2006 risultava assommare a 6.618 abitanti, il comune di Pontoglio agli effetti della applicazione del canone è assegnato alla classe V , di cui all'articolo 43 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507.

ARTICOLO 4 OGGETTO

1. Oggetto della assoggettazione al canone per la occupazione di spazio pubblico è la sottrazione - per la superficie comunque effettivamente occupata - del suolo pubblico all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti.
2. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza la prescritta concessione comunale rilasciata ai sensi di Legge. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta dei veicoli, per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
3. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi le aree di circolazione costituenti strade, ai sensi del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992,

n. 495 e successive modifiche, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune.
5. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici.
6. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. La servitù di uso pubblico, ai fini dell'applicabilità della COSAP, si intende validamente istituita in presenza di uno specifico titolo costitutivo o per usucapione.
7. Per tutta la durata della concessione l'area non può essere concessa a soggetti terzi.
8. E' presupposto dell'applicazione del canone, la sottrazione delle aree e degli spazi pubblici all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti, quindi, la superficie comunque effettivamente concessa, indipendentemente dalla superficie occupata.

ARTICOLO 5 CONCESSIONARIO

1. Il canone é dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza dell'atto amministrativo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di più titolari per l'uso comune del suolo pubblico, il canone é dovuto da uno dei titolari con diritto di rivalsa.
3. Qualora l'occupazione sia inserviente ad un condominio, il soggetto passivo del canone é l'amministratore.

ARTICOLO 6 DISTINZIONE TRA LE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazio pubblico sono permanenti e/o temporanee :
 - a) sono permanenti le occupazioni aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e che siano effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi alla utilizzazione del suolo pubblico, nonché la durata della concessione medesima. Si definiscono annuali le occupazioni permanenti che necessitano del rinnovo annuale periodico mediante rilascio di una nuova concessione; si definiscono pluriennali le occupazioni effettuate a seguito di concessione con durata superiore ad un anno;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno anche se ricorrenti e, di fatto, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, sono inoltre considerate :
 - a) permanenti le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definito dal decreto legislativo n. 114 del 1998, se concesse con atto amministrativo di durata non inferiore ad un anno e per tutti i giorni feriali della settimana;
 - b) temporanee le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definito dal decreto legislativo n. 114 del 1998, realizzate per una durata inferiore a tutti i giorni feriali della settimana, ancorché la concessione sia annuale o pluriennale;
 - c) ricorrenti le occupazioni per cui sono state rilasciate concessioni per periodi specificati e compresi nell'anno, oltre a quelle a carattere stagionale che si ripetono;
 - d) temporanee le occupazioni abusive e quelle che, di fatto, si protraggono oltre il periodo concesso, anche se non inferiore all'anno.

ARTICOLO 7 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Si intende abusiva - ad eccezione di quanto in deroga previsto dal presente regolamento - qualunque occupazione effettuata su spazio pubblico :
 - a) in assenza della prescritta concessione;
 - b) qualora la concessione sia scaduta e non rinnovata, ovvero sia stata revocata;
 - c) in difformità ovvero in contrasto con le disposizioni in base alle quali venne rilasciata la concessione;
 - d) in difformità ovvero in contrasto con qualsivoglia specifica normativa regolante la materia.
2. Fatta salva per l'amministrazione comunale la facoltà di porre in giudizio una eventuale azione penale, questa può provvedere direttamente, a spese del possessore, a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Tutte le spese sostenute oltre agli eventuali danni arrecati saranno a carico della parte che ne avrà data la causa.
3. Resta, comunque, in capo dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente concesse, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

ARTICOLO 8 OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per particolari situazioni di emergenza ovvero quando il rinvio della esecuzione di lavori non sia possibile per le specifiche condizioni o per ragioni di pubblico interesse, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. Nel caso, oltre alla prescritta domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della occupazione al Comune via fax o con telegramma.
3. L'occupazione avrà comunque riguardo a tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alle misure da adottare per la circolazione, si dovrà avere riferimento al dettato del decreto legislativo 285/1992 ed al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

ARTICOLO 9 CONCESSIONI

1. Le occupazioni permanenti e temporanee, così come definite dal presente regolamento, sono soggette a regime concessorio.
2. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi od aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, regolarmente costituita, sia in superficie che sovrastanti o sottostanti il suolo, deve farne apposita richiesta indirizzata al Responsabile dell'ufficio competente.
3. L'atto di concessione, oltre alla durata ed alla misura dello spazio concesso, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato, nonché la assoggettazione al canone.
4. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, con i termini e le modalità che fisserà

l'Amministrazione Comunale. In mancanza, vi provvede il Comune, a spese del concessionario.

ARTICOLO 10 MODALITÀ PER LA RICHIESTA DELLE CONCESSIONI

1. La domanda intesa ad ottenere la concessione deve essere presentata, salvo altrimenti disposto, nei termini perentori definiti dal responsabile del procedimento amministrativo.
2. La domanda, redatta in carta semplice, così come definita dalle specifiche modulistiche a disposizione dei cittadini presso i competenti uffici comunali, deve contenere, pena di nullità :
 - a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - c) l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende effettuare la occupazione;
 - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
 - e) il periodo per cui viene richiesta la concessione e la durata per cui si intende effettuare la occupazione;
 - f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - g) la sottoscrizione della domanda da parte del richiedente e del legale rappresentante.
2. Deve inoltre contenere la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto ed a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.
3. Deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, qualora si rendesse necessaria una precisa e specifica identificazione dei luoghi, devono essere allegati i disegni atti ad una loro precisa individuazione.

ARTICOLO 11 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. La responsabilità della individuazione delle modalità di rilascio delle concessioni è in capo al Responsabile dell'unità organizzativa competente.
2. Le concessioni si intendono in tutti i casi accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - b) a titolo precario, per la durata massima di anni tre;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d) con la facoltà dell'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni;
 - e) con la responsabilità a carico del concessionario per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
3. L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.
4. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è di *sessanta* giorni a far tempo dalla data di protocollazione della domanda.
5. Nel caso di trasferimento della titolarità di un esercizio commerciale, per le regolari occupazioni già in essere che restano inalterate, la concessione, precedentemente rilasciata si intende valida, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone e della comunicazione della modificazione della soggettività passiva.

6. Nel caso di trasferimento della titolarità di un passo carraio, regolarmente concesso, la concessione, precedentemente rilasciata si intende valida, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone e della comunicazione della modificazione della soggettività passiva.
7. Copia della concessione dovrà essere trasmessa al servizio tributi contestualmente al rilascio o al concessionario del servizio di accertamento e riscossione del canone.
8. A tal fine il dirigente competente al rilascio degli atti istituirà un apposito registro in cui verrà annotato :
 - a) il tipo dell'atto amministrativo;
 - b) le generalità del soggetto a cui è stato rilasciato l'atto;
 - c) la data di rilascio.
9. Nel caso per la medesima area vengano presentate più richieste di concessione, ovvero la superficie concedibile per uno spazio pubblico sia inferiore alla domanda di occupazione, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 12 RINNOVI E CESSAZIONI

1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza; l'eventuale tacito rinnovo deve essere specificamente previsto dall'atto sorgente.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione, deve farne specifica richiesta nei modi e nei termini precedentemente fissati, nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.
3. La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma precedente.
4. La cessazione volontaria e non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone.

ARTICOLO 13 MODIFICA O SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica dell'arredo urbano, del decoro - ad insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale - può essere modificato o sospeso, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.
3. Il provvedimento di modificazione e di sospensione è emanato dal funzionario che ha rilasciato la concessione.
4. Il Comune potrà altresì sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:
 - a) in occasioni di manifestazioni pubbliche indette dalla amministrazione comunale;
 - b) per altri motivi di ordine pubblico o di pubblici comizi;
 - c) per cause di forza maggiore come incendi, frane, eventi atmosferici eccezionali, inondazioni, terremoti, ecc.;
5. La sospensione della concessione dovrà essere notificata al concessionario con apposita ordinanza, in cui sono indicati i termini del provvedimento, che si intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
6. In ogni caso alla modificazione od alla sospensione del provvedimento non potrà corrispondere alcun indennizzo.
7. Qualora il concessionario non intenda continuare l'occupazione, dopo il provvedimento di modificazione o sospensione, l'area può essere concessa a soggetti terzi che ne facciano richiesta.

ARTICOLO 14 REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Ad insindacabile giudizio della amministrazione comunale le concessioni possono, in qualunque momento, essere revocate quando si accerti la inosservanza delle condizioni cui le stesse sono subordinate.
2. La revoca, che comporta la decadenza di qualsivoglia diritto connesso all'atto amministrativo precedentemente promanato, trova effetto immediato qualora venga a mancare uno dei presupposti per cui l'atto medesimo era stato formato, ovvero concorra uno dei seguenti motivi:
 - a) i reiterati inadempimenti o le violazioni da parte del concessionario o dei suoi dipendenti delle condizioni imposte o previste nell'atto di concessione;
 - b) il mancato pagamento del canone di concessione;
 - c) l'aver arrecato danni alle proprietà comunali;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro due mesi dalla data di rilascio della concessione o nei tre giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; il termine di due mesi è ridotto a quindici giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
 - e) la violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
 - f) la violazione delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero la inosservanza della legge o dei regolamenti comunali;
 - g) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti ovvero un uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
4. La revoca non dà diritto alla restituzione del canone pagato, ad eccezione della mancata occupazione prevista dalla lettera d) del comma 2. Nel caso, il canone pagato in anticipo, su istanza del concessionario, è rimborsato senza interessi.

ARTICOLO 15 ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ad occupare lo spazio pubblico si estingue, ove non sussistano motivazioni di legge :
 - a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
 - b) per espressa rinuncia scritta del concessionario;
 - c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
 - e) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.

ARTICOLO 16 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni sono rilasciate *ad personam* ed è vietato il loro trasferimento a terzi.
2. Le concessioni si intendono in ogni caso rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo precostituito da parte del concessionario di adempiere a tutte le obbligazioni presenti e future ed a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e dall'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

3. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare e inoltre ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali o dal concessionario del servizio incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizione di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
 - c) di provvedere a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
 - d) di provvedere al versamento del canone entro le scadenze previste;
 - e) di dare attuazione alle ordinanze ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei responsabili dei settori interessati.

4. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, oltre al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione, deve:
 - a) osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;
 - b) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - c) evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - d) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - e) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.

5. Per quanto attiene alla manutenzione delle opere, eseguite sul suolo pubblico e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, questa è sempre e comunque a carico del concessionario.

6. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, dovrà essere debitamente autorizzato.

ARTICOLO 17

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI BASE

1. I criteri per la determinazione della tariffa di base per l'applicazione del canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) alla classificazione delle strade;
 - b) all'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) alla durata dell'occupazione;
 - d) al valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottoscrizione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) al valore economico dell'area in relazione al beneficio ritraibile dall'attività svolta da titolare della concessione e dalle modalità di occupazione

2. Le tariffe di base relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'allegato B, che si vuole parte integrante del presente regolamento.

3. L'importo dei canoni è arrotondato all'Euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, oppure per eccesso se superiore a 49 centesimi.

ARTICOLO 18

CATEGORIA DELLE LOCALITÀ

1. In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, valutati anche in ordine al flusso turistico ed alle manifestazioni pubbliche, all'intensità demografica, agli insediamenti commerciali ed alla densità del traffico pedonale e veicolare, gli spazi pubblici sono classificati, ai fini della graduazione del canone, in tre categorie.
2. Dette categorie, acquisito il parere favorevole dei dirigenti dell'ufficio tecnico comunale e della polizia municipale, sono individuate nella planimetria e nel relativo elenco che si vogliono parte integrante del presente regolamento come "allegato A."
3. Alla prima categoria si applica la tariffa di base.
4. Alla seconda categoria si applica la tariffa di base ridotta del 15%.
5. Alla terza categoria si applica la tariffa base ridotta del 35%.
6. Qualora la singola occupazione, che per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionata, sia effettuata sul territorio afferente a due categorie, si applica il canone più favorevole al contribuente.

ARTICOLO 19

DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone e costituiscono una obbligazione autonoma riferita ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata a giorno od a fasce orarie.

ARTICOLO 20

APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato alla occupazione concessa, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Si considerano spazi concessi anche quelli non occupati ma indispensabili all'utilizzo dell'area concessa e che, in ogni modo, non potrebbero essere concessi a terzi.
2. In caso di più occupazioni, anche aventi la medesima natura, concesse con separati atti amministrativi, il canone si applica avendo riguardo ad ogni singola occupazione.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.
4. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone determinando la superficie sulla base della loro larghezza. Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Sono altresì soggetti al pagamento del Canone, i passi a raso che su richiesta dell'interessato hanno esposto il relativo cartello autorizzato di divieto di sosta.
5. Qualora gli interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi con passi a raso e non, a norma del Codice della strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento di € 20,00 oltre al pagamento del canone.
6. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

ARTICOLO 21

OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI, ECC.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi il canone è determinato nella misura di € 0,77 (zerovirgolasettantasette) per utente.
2. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi erogati dalle suddette aziende, non può essere inferiore a € 516,46 annuo.
3. Ai sensi dell'articolo 63, comma 2 lettera f) punto 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, , la misura del canone è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

ARTICOLO 22

ESCLUSIONI

1. Sono escluse dal canone :
 - a) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
 - b) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, stante che il carattere di stabilità è determinato dal fatto obiettivo, nulla rilevando che per tali manufatti non sia stata richiesta né rilasciata alcuna autorizzazione con valenza edilizia;
 - c) le occupazioni effettuate con manufatti che abbiano strutture e funzioni analoghe o correlate a quanto individuato dal precedente punto b), quali le tende solari poste a copertura o protezione degli stessi balconi, verande, bow windows e simili;
 - d) le occupazioni effettuate su strade statali o provinciali per la parte di esse non compresa nel centro abitato così come definito ai sensi del decreto legislativo 285 del 1992;
 - e) gli accessi pedonali;
 - f) le occupazioni effettuate su aree demaniali di proprietà dello Stato.

ARTICOLO 23

ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone :
 - a) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap quando questi, ovvero il proprio nucleo familiare siano concessionari dell'occupazione;
 - b) le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche congiuntamente a terzi;
 - c) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dai loro Consorzi, nonché quelle effettuate da enti religiosi per gli esercizi del culto ammessi dallo Stato;
 - d) le occupazioni effettuate dai partiti politici e/o associazioni politiche, per una superficie massima di mq. 10;
 - e) le occupazioni realizzate con impianti adibiti a servizi pubblici per cui sia prevista la loro devoluzione gratuita al Comune alla scadenza della concessione;

- f) le occupazioni temporanee, di durata non superiore a 48 ore, realizzate da enti senza fine di lucro aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, previdenziali, di ricerca scientifica, ricreative o sportive, per gli spazi non adibiti ad attività di somministrazione di cibi o bevande;
- g) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 24 ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
- h) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute;
- i) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico mediante luminarie natalizie od esposte per altre ricorrenze, purché debitamente autorizzate;
- j) le occupazioni per le soste, fino ad un massimo di una ora, effettuate per il commercio ambulante itinerante; ;
- k) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- l) le occupazioni realizzate con rastrelliere od altre attrezzature per il deposito di biciclette;
- m) le occupazioni realizzate con tabelle od altre attrezzature indicative degli orari ferroviari e delle autolinee urbane od extra urbane, ovvero che interessano la circolazione stradale, fatto salvo per quelle che contengono messaggi pubblicitari di qualsiasi forma;
- n) le occupazioni realizzate con autoveicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione negli spazi a ciò destinati dal Comune;
- o) le occupazioni di sottosuolo comunque realizzate con innesti od allacci di qualsiasi tipo, anche ad impianti di erogazione di pubblici servizi, con l'eccezione delle occupazioni previste dall'articolo 21;
- p) le occupazioni realizzate con serbatoi sotterranei per l'esercizio di distribuzione di carburante;
- q) le occupazioni realizzate in aree cimiteriali;
- r) le occupazioni realizzate per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per tutte le raccolte differenziate a questo correlate;
- s) le occupazioni realizzate con passi carrabili, per cui la tassa sia stata assolta ai sensi del comma 11 dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero ai sensi della previgente legislazione di cui al Testo Unico per la Finanza Locale n. 1175 del 1931;
- t) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.
- u) non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare, ed anche ip passo carraio inferiore al metro e mezzo lineare.

ARTICOLO 24 RIDUZIONI DEL CANONE

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, il canone viene ridotto in misura corrispondente ad 1/3 del valore ordinario.
2. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il proprio prodotto, il canone viene ridotto del 80 %.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone viene ridotto dell' 80 %.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, il canone viene ridotto dell' 80 %.
5. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, il canone viene ridotto del 50 %.

6. Per le occupazioni di carattere temporaneo di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il canone viene ridotto del 50 %.
7. Una ulteriore riduzione del 30 % viene concessa alle occupazioni di carattere temporaneo con durata superiore ai 15 giorni.
- 7-bis Per le occupazioni con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico il canone viene ridotto dell'85%*
8. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi, si applicano autonomamente e cumulativamente.

ARTICOLO 25 MAGGIORAZIONI DEL CANONE

1. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone viene aumentato del 50 %.
2. Per le occupazioni realizzate da autovetture ad uso privato su aree a ciò destinate dal Comune, il canone viene aumentato del 20 %.

ARTICOLO 26 MODIFICHE

1. Le tariffe di base, previste dall'articolo 17, sono aggiornate, entro il termine massimo stabilito per l'adozione del bilancio di previsione, con delibera della Giunta Comunale ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno in corso.
2. L'aggiornamento ha riguardo al tasso d'inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato.
3. Nel caso intervengano modificazioni dell'assetto socio economico del territorio o qualsivoglia variazione che comporti la rideterminazione delle categorie delle località, le conseguenti variazioni sono oggetto di modifica regolamentare di competenza del Consiglio Comunale.
4. La mancata modificazione delle tariffe comporta l'automatica applicazione di quelle in vigore per l'anno precedente.

ARTICOLO 27 VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, indipendentemente dalla data di rilascio della concessione.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il pagamento del canone relativo alle variazioni delle occupazioni già concesse che si verificano in corso dell'anno, derivate dalla richiesta del concessionario può essere compensato con le somme in precedenza pagate ovvero, le medesime somme, possono andare a compensazione per i successivi due anni. In ogni modo per le concessioni annuali non si dà luogo ad alcun rimborso.
5. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune o del concessionario, qualora la gestione del servizio venga affidata a terzi.

6. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre ¹), qualora l'importo del canone sia di importo superiore a € 1.600,00 con corresponsione degli interessi legali calcolati a giorno.

ARTICOLO 28 VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dal precedente articolo o con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Nel caso di concessioni ricorrenti, il versamento va effettuato in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare. Su richiesta dell'interessato il versamento può essere eseguito mediante convenzione con tariffa ridotta del 10%.

ARTICOLO 28 BIS DEPOSITO CAUZIONALE OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER UTILIZZO AREE PUBBLICHE

- a. L'utilizzo delle aree pubbliche sul territorio comunale da parte di gruppi di spettacoli viaggianti (circhi, giostre ecc.) oppure da parte di gruppi di carovane, roulotte ecc., è subordinato al versamento di un deposito cauzionale pari a 1.000,00 Euro a garanzia di un corretto utilizzo dell'area pubblica.
- b. Tale deposito cauzionale viene versato in anticipo prima dell'insediamento sull'area pubblica, all'Ufficio di Polizia Locale il quale rilascia apposita ricevuta.
- c. Tale deposito cauzionale verrà restituito al termine della permanenza sull'area pubblica o trattenuto in caso siano stati apportati danneggiamenti alle strutture o l'area non venga lasciata in ordine e priva di rifiuti.

ARTICOLO 29 ACCERTAMENTI

Il Comune o il Concessionario controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla ricezione della apposita comunicazione. Il Comune o il Concessionario in presenza di denunce infedeli o di omesse denunce, provvede ad emettere apposito avviso motivato nel quale sono indicati il canone dovuto, nonché le sanzioni e gli interessi che dovranno essere versati entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'avviso. Gli avvisi devono essere notificati, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di accertamento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la stessa avrebbe dovuto essere presentata.

¹ 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre

ARTICOLO 30 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente regolamento avviene mediante il sistema delle ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente nella misura determinata annualmente con atto della Giunta Municipale e sono recuperate con il procedimento di cui al precedente comma.
3. Con le medesime modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la messa in pristino dell'area ovvero per la rimozione di manufatti o materiali nel caso di occupazioni abusive o di inottemperanza alle disposizioni previste dall'atto concessorio.
4. Il credito derivante dalla applicazione del canone è assistito, in applicazione dell'articolo 2752 del codice civile, da privilegio generale sui mobili del debitore.
5. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva, è svolto dal concessionario.

ARTICOLO 31 RIMBORSI

1. Nel caso di richiesta di rimborso, effettuata con apposita istanza in carta semplice da parte del concessionario, delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, si provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
2. Sulle somme rimborsate ai concessionari spettano gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge.

ARTICOLO 32 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO

Qualora il comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione totalmente o parzialmente il servizio gestione del canone ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

ARTICOLO 33 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Per la gestione del canone il Comune nomina il funzionario responsabile a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale :
 - a) sottoscrive le concessioni, le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi;
 - b) individua il soggetto passivo che deve corrispondere il canone;
 - c) determina l'ammontare del canone dovuto e stabilisce i termini per il pagamento;
 - d) verifica la riscossione del canone e determina le procedure coattive nei casi di mora;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) gestisce il contenzioso;
 - g) irroga le sanzioni.
2. Nel caso di affidamento in gestione del servizio ai sensi del precedente articolo, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

ARTICOLO 34 SANZIONI

1. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario.
2. Per le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, si applica una sanzione pari al 200 per cento del canone dovuto, ferma restante quella stabilita dall'articolo 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica una sanzione pari al 150 per cento del canone dovuto, ferma restante quella stabilita dall'articolo 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per le occupazioni attuate nel non rispetto delle prescrizioni o di altri obblighi stabiliti nell'atto di concessione ed imposti al concessionario, si applica una sanzione pari al 100 per cento del canone dovuto, ferma restante quella stabilita dall'articolo 20, commi 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono applicate anche in caso di irrogazione delle sanzioni che prevedano la sospensione o la revoca della concessione.
6. Quanto previsto dai precedenti commi vale ai soli fini dell'applicazione del canone; il pagamento della sanzione non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso poiché non corregge le irregolarità della occupazione.
- 7.

ARTICOLO 35 CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle concessioni disciplinate dal presente regolamento, sono di competenza del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie riguardanti l'applicazione del canone di concessione sono di competenza della Commissione Provinciale Tributaria di Brescia.

ARTICOLO 36 ABROGAZIONI

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento le abrogazioni di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. E' pertanto abrogato il vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione suolo pubblico (COSAP)., approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 2 del 08/02/2000.
3. Sono, parimenti, abrogate tutte le norme regolamentari comunali contrarie od incompatibili con quelle del presente regolamento.

ARTICOLO 37 RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative regolanti la materia.


ARTICOLO 38

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato del D.Lgs 267/2000, viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entra in vigore il 1° gennaio 2007.

COMUNE DI PONTOGLIO

Provincia di Brescia



TARIFFE PER L'APPLICAZIONE

DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI :

Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto per anni solari in base alla superficie occupata.

N.	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA			
		1'	2'	3'	
1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq. €.	20,60	17,50	13,40
2.	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (riduzione ad 1/3)	per mq. €.	6,90	5,80	4,50
3.	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (riduzione obbligatoria al 30%)	per mq. €.	6,20	5,20	4,00
4.	Occupazione passi carrabili regolamentati	per ml. €.	15,00	12,70	9,70
4.1	Passi costruiti direttamente dal Comune : superficie maggiore di 9 mq.	per ml. €.	8,80	6,60	4,40
4.2	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario (riduzione al 10%)	per ml. €.	2,10	1,80	1,30
4.3	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti (riduzione al 30%)	per ml. €.	6,20	5,20	4,00
5	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata.	per mq. €.	20,60	17,50	13,40

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e la conseguente occupazione del suolo, è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa :

N.	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1'	2'	3'
1.	Esercizio distributori di carburante ogni 1000 lt.o fraz. €	31,00	26,30	20,15

IMPIANTI EROGAZIONE PUBBLICI SERVIZI

N.	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1'	2'	3'
1.	Occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.	0,77 €. per utente con un minimo di 516,46 €. annuo.		

OCCUPAZIONI TEMPORANEE :

Per le occupazioni temporanee, il canone è dovuto in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa e alla superficie occupata.

N.	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE		TARIFFA PER CATEGORIA		
			1'	2'	3'
2.1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq. €.	2,10	1,80	1,20
2.2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo comunale (riduzione ad 1/3)	per mq. €.	0,70	0,60	0,50
2.3	Occupazione con tende o simili. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa (riduzione del 30 %)	per mq. €.	1,50	1,20	1,00
2.4	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (aumento del 50%)	per mq. €.	3,40	2,90	2,20
2.5	Occupazione realizzata da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (riduzione del 50%)	per mq. €.	1,00	0,80	0,70
2.6	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (riduzione dell' 80%)	per mq. €.	0,40	0,30	0,30
2.7	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (aumento del 20%)	per mq. €.	2,50	2,10	1,60
2.8	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (riduzione del 50%)	per mq. €.	1,00	0,80	0,70
2.9	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (riduzione dell' 80%)	per mq. €.	0,40	0,30	0,30
2.10	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (riduzione del 50%)	per mq. €.	1,00	0,80	0,70

ALLEGATO 1

Classificazione delle vie e piazze comunali

Ai fini dell'applicazione dei canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso in tre categorie.

Rientrano nella " **1° CATEGORIA** " le seguenti vie o piazze:

1	Via	Battisti
2	Via	Castello
3	Via	Cavour
4	Via	Chiesa
5	Vicolo	Chiuso
6	Piazza	Diaz
7	Piazza	Manenti
8	Via	San Martino
9	Via	Solferino
10	Via	Taglietti
11	Via	Trieste
12	Piazza	XXVI aprile

Rientrano nella " **2° CATEGORIA** " le seguenti vie o piazze:

1	Via	Aldo Moro
2	Vicolo	Banzolini
3	Via	Bellini
4	Via	Brescia dal civico 1 al civico 7
5	Via	Cadamocco
6	Via	Dante dal civico 11 al civico 77
7	Via	De Gasperi
8	Via	Donizetti
9	Via	Feniletto
10	Via	Fermi
11	Via	Fleming
12	Via	Francesca
13	Via	Garibaldi
14	Vicolo	Incannatoio

15	Via	Industria
16	Via	Isonzo
17	Via	Kennedy
18	Via	Leone XIII
19	Piazza	Marconi
20	Via	Martiri Ungheresi
21	Via	Mattei
22	Via	Matteotti
23	Via	Montonale
24	Via	Orizio
25	Via	Papa Giovanni XXIII dal civico 8 al civico 55
26	Via	Partigiani
27	Via	Piave
28	Vicolo	Predari
29	Via	Puccini
30	Vicolo	Quarterazzo
31	Via	Roma dal civico 1 al civico 31
32	Via	Rossini
33	Via	S. Antonio
34	Via	S. Marta
35	Via	S. Rocco
36	Vicolo	Spinona
37	Via	Valgadori
38	Via	Valle Padana
39	Via	Veneto
40	Via	Verdi
41	Via	Volta

Rientrano nella “ **3° CATEGORIA** ” le seguenti vie o piazze:

1	Via	Abruzzi
2	Via	Bergamo
3	Via	Brescia dal civico 15 alla C.na Canova
4	Via	Brusada
5	Via	Caduti della libertà
6	Via	Carducci
7	Via	Carvasaglio
8	Via	Ceradello
9	Via	Chiari
10	Via	Cividate
11	Via	Convento
12	Via	Dante dal civico 79 al civico 121
13	Via	Deledda
14	Via	Dolsano
15	Via	Donatori del Sangue
16	Via	F.lli Cervi
17	Via	Firenze
18	Via	Fiume Oglio

19	Via	Foscolo
20	Via	Genova
21	Via	Gonzarola
22	Via	I° Maggio
23	Via	IV Novembre
24	Via	Leopardi
25	Via	Liguria
26	Via	Lombardia
27	Via	M. L. King
28	Via	Maglio
29	Via	Manzoni
30	Via	Marzabotto
31	Via	Mazzini
32	Via	Milano
33	Via	Molise
34	Via	Monte Adamello
35	Via	Monte Bianco
36	Via	Monte Guglielmo
37	Via	Monte Rosa
38	Via	Palazzolo
39	Via	Palosco
40	Via	Paolo VI
41	Via	Papa Giovanni XXIII dal civico 2 al civico 8
42	Via	Parma
43	Via	Pascoli
44	Via	Pellico
45	Via	Piemonte
46	Via	Ragazzi del 99 (dietro il cimitero)
47	Via	Repubblica
48	Via	Roma dal civico 31 al civico 33
49	Via	Trento
50	Via	Urago
51	Via	Venezia
52	Via	Vezzoli
53	Via	Monte Gavia
54	Via	Di Vittorio
55	Via	Buozzi
56	Via	Grandi
57	Via	Aldo Moro
58	Via	Don Ettore Merici